



Comune di Lecco

Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 37 del 05.06.2012

OGGETTO: PROGRAMMA DELLE ASSUNZIONI PER IL TRIENNIO 2012/2014

Il Consiglio Comunale si è riunito il giorno cinque del mese di giugno nella Sala Consiliare della Residenza Municipale, in seduta di prima convocazione, per trattare l'argomento in oggetto. Risultano presenti i signori Consiglieri:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
Virginio Brivio – Sindaco	X		Giorgio Gualzetti	X	
Alfredo Marelli – Pres. Consiglio	X		Alberto Invernizzi	X	
Stefano Citterio	X		Alessandro Magni	X	
Salvatore Rizzolino	X		Ezio Venturini		X
Prashanth Cattaneo	X		Roberto Castelli		X
Stefano Angelibusi	X		Stefano Chirico		X
Andrea Frigerio	X		Mauro Piazza	X	
Michaela Licini	X		Ivan Mauri	X	
Luigi Marchio	X		Filippo Boscagli	X	
Raffaella Cerrato		X	Antonio Pasquini	X	
Marco Caccialanza	X		Angela Fortino		X
Viviana Parisi	X		Dario Romeo	X	
Giorgio Buizza	X		Giacomo Zamperini	X	
Alberto Colombo	X		Cinzia Bettega		X
Jacopo Ghislanzoni	X		Lamberto Bodega	X	
Ernesto Palermo	X		Stefano Parolari	X	
Casto Giuseppe Pattarini		X	Giorgio Siani		X
Elisa Corti	X		Giulio De Capitani		X
Antonio Pattarini	X		Giovanni Colombo	X	
Irene Riva	X		Pierino Locatelli	X	
Giuseppino Tiana	X		TOTALE	32	9

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Alfredo Marelli, assistito dal Segretario Generale, Paolo Codarri.

Il Presidente del Consiglio Comunale sceglie, quali Scrutatori, i Consiglieri Comunali:

Mauri – Cerrato – Parisi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

Le facoltà riconosciute alle Pubbliche Amministrazioni in materia di assunzioni di personale sono regolate da un insieme di norme sia prescrittive che di indirizzo generale, oggetto negli ultimi anni di modifiche in senso restrittivo. Infatti da tempo, nell'ottica di rafforzare gli obiettivi di controllo e contenimento della spesa pubblica, il legislatore si è ispirato ad una politica di rigore introducendo sempre più vincoli alle facoltà degli enti in materia di assunzioni;

Nella predisposizione del programma triennale di fabbisogno di personale, la prima norma a carattere generale in materia di programmazione e gestione delle risorse umane è rinvenibile nell'art. 6 del D. L.vo n. 165/2001 s.m.i.;

Il D. Lvo n. 267/2000 all'art. 91 prevede poi che "(..) *Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge n. 68/1999 finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale*";

L'art. 5 del D. L.vo n. 165/2001 s.m.i. prevede che "*.. spettano in via esclusiva ai dirigenti, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista dai CCNL, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti la gestione delle risorse umane, nonché la direzione e l'organizzazione del lavoro*";

Alle citate norme che individuano le rispettive competenze interne alle Amministrazioni si aggiungono quelle a contenuto più ristretto relative alle spese per le assunzioni di personale che impongono agli enti, prima di procedere ad assunzioni a qualsivoglia titolo quanto segue:

1. Rispetto del patto di stabilità – Ai sensi dell'art. 76 c. 4 del D.L. n. 112/2008, convertito in L.133/2008 e modificato da ultimo dal D.L. n. 16/2012 convertito in L. 44/2012 "*In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione*".

2. Riduzione della spesa – Ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato da ultimo dall'art. 14 c. 7 del D.L. n. 78/2010, «557. *Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, (..) garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

a) *riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;*

b) *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in*

c) *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali*".

3. Rispetto della percentuale di incidenza delle spese di personale rispetto alle spese correnti – Ai sensi del c. 7 dell'art. 76 del D.L. n. 112/2008 come modificato da ultimo dal D.L. n. 16/2012 convertito in L. n. 44/2012 "*E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è*

pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale”;

4 - Nel caso di rispetto dei vincoli di cui sopra, è possibile procedere ad assunzioni come segue:

- “...(..) i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente (percentuale così elevata dal D.L.n. 16/2012 convertito in L. 44/2012) . Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Ferma restando l'immediata applicazione della disposizione di cui al precedente periodo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, possono essere ridefiniti i criteri di calcolo della spesa di personale per le predette società. La disposizione di cui al terzo periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari”;
- Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale”.

5. Assunzioni di personale a tempo determinato – Ai sensi del comma 28 dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010 come modificato da ultimo dalla L. n. 44/2012 “A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato (..) possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali (previsione inserita con L. 183/2011 art. 4 c. 102) e gli enti del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.(..) Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale”. La Corte dei Conti, con pareri e/o deliberazioni adottati da diverse sezioni (Lombardia n. 36/2012, Campania n. 493/2011 e 497/2011, Marche n. 6/2012 e Toscana n. 6/2012) ha precisato che le assunzioni avvenute ex artt. 90 e 110 del D. L.vo n.267/2000 vanno incluse nel campo di applicazione di cui all'articolo 9 c. 28 e quindi rientrano nel limite del 50% della spesa sostenuta nel 2009;

6. Trattenimenti in servizio - I limiti alle facoltà assunzionali degli enti infine, devono essere correlati anche a quanto disposto dall'art. 9, comma 31, del citato D.L. n. 78/2010 che stabilisce che al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni i trattenimenti in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo (v. art. 16 del d.lgs 30 dicembre 1992 n. 503) possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio.

Oltre al rispetto delle disposizioni di cui sopra, ai fini di procedere a nuove assunzioni è necessario che il Comune:

- a) abbia effettuato la ricognizione di eventuali eccedenze di personale come previsto dall'art. 33 del D. L.vo n. 165/2001 s.m.i.;
- b) abbia approvato il piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D. L.vo. n. 196/2006;
- c) abbia adottato il Piano della performance ex art. 10 c. 5 del D. L.vo n. 150/2010;

Premesso quanto sopra e preso atto dei limiti entro cui occorre muoversi ai fini di dare corso a nuove assunzioni di personale sia a tempo indeterminato che determinato;

Preso atto che la conferenza dirigenti ha esaminato l'argomento nella seduta del 22 maggio 2012, si ritiene opportuno, in tale situazione normativa fortemente riduttiva delle possibilità di assunzioni, di dare atto che nel corso del triennio 2012/2014 – in vigenza della disposizioni di legge citate - si procederà ad assunzioni che assicurino – per quanto possibile e nel rispetto del vincolo di spesa del 40% di cui sopra-, il *turn over* del personale cessato, fatto salvo quanto disposto dal c. 7 dell'art. 76 del D.L. 112/2008 s.m.i. che consente, nel caso in cui l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti, la sostituzione totale del personale cessato che esercita funzioni di Polizia Locale; sempre nei limiti delle disponibilità di bilancio e dei vincoli di legge, si autorizzeranno le assunzioni a tempo determinato, o le assegnazioni temporanee di personale, che si dovessero rendere necessarie nel triennio considerato;

Per le assunzioni a tempo indeterminato che si rendessero possibili nei limiti citati, si opererà nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 34 e all'art. 34 bis del D.L.vo n. 165/2001 come modificato dal D. L.vo n. 150/2009 nonché nel rispetto della copertura delle quote di riserva previste dalla L. n. 68/1999;

Considerato che con deliberazione n. 36 del 19 marzo 2012 avente ad oggetto “Rilevazioni delle possibili eccedenze di personale ai sensi dell'art. 33 del D.L.vo n. 165/2001” la Giunta Comunale ha dato atto che, a seguito della ricognizione effettuata dai dirigenti, non risultano attualmente presenti dipendenti in soprannumero o in eccedenza;

Dato atto altresì che con provvedimento in data 27/06/2011 ID n. 5879725 è stato costituito il Comitato Unico di Garanzia;

Dato atto altresì che

- per l'anno 2011 questo Comune ha rispettato le disposizioni del patto di stabilità, come risulta dalla certificazione rilasciata dal dirigente del Settore Finanziario, Società Partecipate – Gare e Contratti in data 22/05/2012 ID n. 6687958;
- l'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti nel triennio 2012/2014 sulla base dello schema di bilancio 2012/2014 è superiore al 35% e

inferiore al 50% e che sono stati rispettati gli obblighi di riduzione delle spese di personale nel 2011 (ai sensi dell'art. 1, c. 557, L. n. 296/2006 s.m.i.) come da attestazione del responsabile del Settore Finanziario, Società Partecipate, Gare e Contratti in data 24/05/2012 ID 6694020;

Vista infine l'attestazione in data 24/05/2012 ID n. 6694045 relativa alla spese di personale a tempo determinato;

Premesso quanto sopra,

Visti il vigente Statuto comunale e il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;

Visto l'art. 42 decreto legislativo 267/2000;

Vista la legge n. 220/2010;

Visto il D. L.vo n. 150/2009 e il D. L.vo n. 165/2001;

Visto l'art. 1 c. 557, 558, 537 della L. n. 296/2006;

Visto il D.L. n. 78/2010 convertito con modifiche nella L. 122/2010;

Visto il D.L. n. 112/2008 convertito il L. 133/2008 come modificato dal D.L. 16/2012 convertito il L. 44/2012;

Visto il D.L. n. 16/2012 convertito in L. 44/2012;

Visto il parere tecnico espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

Nel corso del dibattito esce il consigliere Invernizzi. Presenti n. 31 consiglieri, assenti n. 10: Bettega, Castelli, Cerrato, Chirico, De Capitani, Fortino, Invernizzi, C.Pattarini, Siani e Venturini.

Con n. 31 voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di disporre che nel corso del triennio 2012/2014 il Comune di Lecco- in vigore della normativa di cui sopra - darà corso a nuove assunzioni di personale nei limiti che assicurino la sostituzione di quello cessato nel rispetto di quanto disposto all'art. 76 c. 7 del D.L. n. 112/2008 come convertito in legge n. 133/2008 e come modificato da ultimo dalla L. n. 44/2012, ossia nel limite del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente a quello di riferimento;
- 2) di autorizzare per il triennio 2012/2014 – e fatte salve diverse e successive disposizioni di legge - i dirigenti competenti di dare corso alle assunzioni a tempo determinato, ed alle assegnazioni temporanee di personale, al fine di far fronte a sostituzioni di personale assente con diritto alla conservazione del posto o per esigenze temporanee e straordinarie dei servizi nei limiti delle disponibilità dei rispettivi bilanci oltre che della percentuale di spesa di cui al c. 28 dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010;


- 3) di dare atto che le spese derivanti dal presente provvedimento saranno contenute nell'ambito delle disponibilità dei bilanci 2012/2014 e che:
- per l'anno 2011 questo Comune ha rispettato le disposizioni del patto di stabilità, come risulta dalla certificazione rilasciata dal dirigente del Settore Finanziario, Società Partecipate – Gare e Contratti in data 22/05/2012 ID n. 6687958;
 - l'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti nel triennio 2012/2014 sulla base dello schema di bilancio 2012/2014 è superiore al 35% e inferiore al 50% e che sono stati rispettati gli obblighi di riduzione delle spese di personale nel 2011 (ai sensi dell'art. 1, c. 557, L. n. 296/2006 s.m.i.) come da attestazione del responsabile del Settore Finanziario, Società Partecipate, Gare e Contratti in data 24/05/2012 ID 6694020;
- 4) di prendere atto dell'attestazione in data 24/05/2012 ID n. 6694045 relativa alla spese di personale a tempo determinato;
- 5) di disporre la trasmissione del presente atto alla RSU ed alle OO.SS.

PARERE TECNICO DI CUI ALL' ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione ID n. 6694104 del 24/05/2012 avente ad oggetto: "Programma delle assunzioni per il triennio 2012/2014"

Lecco, 24/05/2012

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Paolo Codarri




Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Alfredo Marelli



IL SEGRETARIO GENERALE
Paolo Codarri



REFERATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 20 GIU. 2012 e vi rimarrà affissa
per 15 giorni consecutivi fino al 23 GIU. 2012 ai sensi dell'art. 124, 1° comma,
del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 20 GIU. 2012



IL SEGRETARIO COMUNALE
Paolo Codarri



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE
Paolo Codarri